

Genova, 25 FEB. 2011

ORDINE PROVINCIALE DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI
PIAZZA DELLA VITRTORIA 12/4
16121 GENOVA (GE)

Prot. 903-4828/2011

OGGETTO: *Consulenza giuridica n. 903-1/2011*
Associazione/Ordine ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Codice Fiscale 80015710108
Istanza presentata il 21/02/2011

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO

La circolare n.5 del 3 gennaio 2011 dell'INPS riconosce che i compensi per la partecipazione ai collegi nazionali o territoriali di gestione di albi o elenchi professionali o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle professioni non sono soggetti a contribuzione nell'ambito della gestione separata di cui all'art.2, comma 26, della legge n. 335/1995, dovendosi invece essere assoggettati a prelievo contributivo nell'ambito della gestione previdenziale competente in relazione al reddito professionale, ha creato molte incertezze applicative fiscali in alcune specifiche fattispecie in campo medico di figure che non soggiacciono ad iscrizione IVA. Si

chiede, pertanto, quanto segue :

- mentre senz'altro per i soggetti con partita IVA detti compensi soggiacciono al regime IVA per i soggetti senza partita IVA e, precisamente, per i :

1. - medici dipendenti ospedalieri,
2. - medici convenzionati con il SSN in esclusività di rapporto,
3. - medici pensionati che hanno cessato l'attività professionale

Trattandosi in alcune fattispecie di prestazioni assai sporadiche (gettoni di presenza 3-5 volte all'anno, con evidente illogicità all'apertura di partita IVA) come vanno considerate e trattate siffatte prestazioni ai fini fiscali : rapporti occasionali ? trattamenti economici assimilati al lavoro dipendente ? altro ?

L'istante evidenzia, altresì, come in caso di dipendenti o parasubordinati per qualsiasi incarico retributivo vi sia l'obbligo di autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza con la sola eccezione dei compensi derivati: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Tali prestazioni assai sporadiche potrebbero considerarsi al pari di rapporti occasionali o trattamenti economici assimilati al lavoro dipendente.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La peculiarità dei redditi in oggetto, così come evidenziato dall'istante, si riverbera anche nel campo dell'imposizione indiretta, con la conseguenza che l'utilizzazione economica del proprio "Know how" ad opera di un soggetto, non determina, di per sé, la realizzazione del requisito soggettivo della professionalità abituale, in presenza del quale in capo al contribuente sorgerebbe l'obbligo di osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di imposta sul valore aggiunto. Né assume rilievo decisivo, ai fini dell'applicabilità della disciplina IVA, l'eventuale iscrizione in albo professionale, posto che la stessa, dopo le modifiche apportate all'art. 5 del D.P.R. n. 633/1972 dal D.P.R. n. 24/1979, può essere assimilata ad un semplice indice di presenza del requisito della professionalità dell'attività.

Lo scrivente, pertanto, ritiene che, nella fattispecie prospettata, rivesta cruciale importanza al fine di escludere la presenza del predetto requisito soggettivo di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 633/1972, l'assenza di abitudine nell'esercizio dell'attività di cui si tratta, desumibile dalla modesta entità dei corrispettivi percepiti, dalla mancanza di sistematicità, regolarità e continuità dell'impegno profuso oltre all'inesistenza di una pur minima organizzazione di beni di ausilio allo svolgimento dell'attività medesima (messi evidentemente a disposizione dall'Ordine medesimo e non dal singolo professionista). Ai fini delle II.DD. come significato dalla citata Circolare INPS, tali importi andranno a confluire nei redditi di lavoro autonomo o dipendente, a seconda delle modalità fiscali di esercizio della professione, mentre, andranno a cumularsi, in maniera piena e totale (cfr. D.L. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008) con eventuali pensioni di anzianità.



IL DIRETTORE REGIONALE

Franco LATTI

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Franco Latti', written over the printed name.